

	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI	
	PROFESSIONALI NELLA DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E	
	RIABILITAZIONE DELL'ETA' EVOLUTIVA	
	AI SENSI DEL D. LGS. 241/2000	
	Tra	
	L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari di seguito denominata anche	
	“ASL n. 8 di Cagliari”, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, Viale Lungomare	
	Poetto, 12 e sede operativa in Cagliari, Via Romagna n. 16 – codice fiscale e partita	
	IVA n. 03990560926 – nella persona del Direttore Generale Dott. Marcello Tidore,	
	che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale	
	Rappresentante	
	e	
	l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano di seguito	
	denominata anche “ASL n.6 Medio Campidano”, con sede legale in Sanluri, Via	
	Ungaretti, 9 – codice fiscale e partita IVA n. 03990320925 – nella persona del	
	Direttore Generale, Dott. Giorgio Carboni, che interviene al presente atto non in	
	proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante	
	PREMESSO CHE	
	- l'ASL n. 8 di Cagliari con Nota PG/2022/_____ del ___/___/2022, ha	
	manifestato l'interesse alla stipula di una convenzione finalizzata all'erogazione di	
	prestazioni professionali nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, da	
	parte di Dirigenti medici che abbiano specifica formazione professionale rivolta alle	
	cerebro lesioni dell'infanzia ed al successivo trattamento con tossina botulinica, ivi	
	compreso il collaudo di presidi specifici;	

	- l'ASL n. 6 del Medio Campidano, verificata la presenza nelle proprie piante organiche di Dirigenti Medici abilitati a rendere le prestazioni richieste, si è resa disponibile previa stipula di apposita Convenzione a garantire, ove possibile, le prestazioni richieste;	
	- dalla stipula della Convenzione non deriva alcun obbligo a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano nel garantire le prestazioni in oggetto che, pertanto, potranno essere garantite a favore della ASL n. 8 di Cagliari previa acquisizione della disponibilità da parte dei Dirigenti Medici interessati ed a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza.	
	Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Oggetto	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate dai Dirigenti Medici, specialisti in Medicina Fisica e Riabilitazione dell'età evolutiva, con specifica formazione rivolta alle cerebro lesioni dell'infanzia e successivo trattamento con tossina botulinica in quella fascia d'età, ivi compreso il collaudo di specifici presidi.	
	Articolo 2 – Modalità prestazioni	
	Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi dell'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016 – 2018 (ex art. 58 del vecchio contratto della Dirigenza Medica), al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza della ASL n. 6 del Medio Campidano e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero,	

	riposo settimanale e quant'altro previsto dalla vigente normativa, e comunque nel	
	limite massimo di dieci ore settimanali.	
	Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria	
	responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa	
	vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi del Capo III, art. 14	
	della Legge 30 ottobre 2014 n. 161 (Disposizione per l'adempimento degli obblighi	
	derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013	
	bis.	
	La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che	
	intercorreranno tra la Direzione della ASL n. 8 di Cagliari ed il Direttore della	
	Struttura coinvolta della ASL n. 6 del Medio Campidano.	
	Articolo 3 – Tariffe e rendicontazione	
	L'ASL n. 8 di Cagliari, per le prestazioni oggetto della presente convenzione,	
	corrisponderà all'ASL n. 6 del Medio Campidano l'importo €60,00 lorde oltre	
	IRAP, nonché il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura	
	prevista dall'attuale normativa per l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei	
	dipendenti pubblici.	
	Il compenso mensile lordo, risultante dalle attività effettuate, verrà corrisposto alla	
	ASL n. 6 del Medio Campidano per la successiva attribuzione ai Dirigenti	
	Medici che hanno garantito la consulenza.	
	L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli	
	specialisti della ASL n. 6 del Medio Campidano mediante compilazione e	
	sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate e sarà validata	
	dall'ASL n. 8 di Cagliari.	

	Sulla base della rendicontazione validata la ASL n. 8 di Cagliari emetterà ordine	
	tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare	
	fattura da parte della ASL n. 6 del Medio Campidano, che provvederà nel	
	termine di sette giorni dalla ricezione dell'ordine.	
	La ASL n. 6 del Medio Campidano provvederà all'emissione della relativa	
	fattura mensile nel termine di sette giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico.	
	I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n. 8 di Cagliari dietro presentazione di	
	relativa fattura emessa dalla ASL n. 6 del Medio Campidano entro il termine di	
	sessanta giorni dal ricevimento delle fatture mediante versamento sul conto	
	corrente giro-fondi IT09X0100003245520300320643, acceso presso la Banca	
	d'Italia.	
	Nel caso in cui l'ASL n. 8 di Cagliari non provveda a liquidare i compensi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento delle fatture viene meno l'obbligo dei Dirigenti	
	Medici della ASL n. 6 del Medio Campidano di garantire gli accessi senza che	
	questo possa essere considerato interruzione di servizio.	
	Articolo 4 – Oneri assicurativi	
	Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per	
	infortunio e infortunio in itinere, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale,	
	relativi alle attività che i Dirigenti Medici porranno in essere, sono a totale carico	
	della ASL n. 8 di Cagliari che provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa.	
	Articolo 5 – Durata e recesso	
	La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed avrà validità	
	dodici mesi. Potrà essere rinnovata ma è comunque escluso il rinnovo tacito. Le	
	parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione	

	con preavviso di quindici giorni da notificarsi a mezzo posta elettronica certificata.	
	In caso di recesso l'ASL n. 6 del Medio Campidano avrà diritto di conseguire il	
	corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della	
	dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a	
	qualsiasi titolo.	
	Articolo 6 – Trattamento dei dati	
	Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy, al	
	fine di poter correttamente espletare le attività oggetto della presente convenzione	
	e nei soli limiti delle esigenze derivanti dalle stesse, si autorizzano i Dirigenti	
	Medici che verranno individuati, al trattamento dei dati personali.	
	Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici verranno a conoscenza in	
	ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione	
	alla loro presenza nei locali dell'ASL n. 8 di Cagliari, dovranno essere considerati	
	riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi	
	forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione,	
	secondo la normativa vigente in materia.	
	Articolo 7 – Foro competente	
	Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle vigenti	
	norme in materia.	
	Articolo 8 – Disposizioni finali	
	Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione	
	solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive	
	modificazioni.	

